



Responsabilità esecutiva art. 12, comma 2 L.R. 4/91
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 68 del Registro **Oggetto: Proposta di intervento in Project Financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Cerda (PA), compresi i servizi di custodia, manutenzione e cura del verde, previa progettazione e realizzazione di opere di ampliamento e relativi servizi di urbanizzazione.**

Parziale modifica ed integrazione alla BOZZA di CONVENZIONE.

Anno 2022

L'anno duemilaventidue addi SEICENTAE alle ore 9,12 del mese di SETTEMBRE nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	LANZA Carmelo Salvatore	Assessore		A
3	CICERO Salvatore	Vice Sindaco	P	
4	GUIDA Floriana	Assessore		A
5	VIVIRITO Cristian	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 3

TOTALE ASSENTI N. 2

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

PARERE NON DOVUTO, ALLO STATO ATTUALE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addi 10/08/2022

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addi 22 AGO. 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Proposta di deliberazione del Responsabile del III Settore recante ad oggetto: "Proposta di intervento in Project Financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Cerda (PA), compresi i servizi di custodia, manutenzione e cura del verde, previa progettazione e realizzazione di opere di ampliamento e relativi servizi di urbanizzazione".
Parziale modifica ed integrazione alla BOZZA di CONVENZIONE.

Il Responsabile del III Settore

Su indirizzo del Sindaco, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO CHE

- l'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espressamente prevede che "gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione.";
- con nota del 29/12/2020, assunta agli atti di questa Amministrazione in data 30/12/2020, prot. 18775, il Sig. Giuseppe Bono, legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Montelepre (PA), in C.da Bonagrazia s.n.c., P.I. 04446360820, ha presentato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016, un progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Cerda, compresi i servizi di custodia, manutenzione e cura del verde, previa progettazione e realizzazione di opere di ampliamento e relativi servizi di urbanizzazione;
- la suddetta progettualità ha rispettato le indicazioni del progetto esecutivo di ampliamento dell'attuale cimitero comunale e realizzazione di parcheggi pubblici del 2001, a firma dell'Arch. Antonio Dolce. Tale progetto è stato adottato dal Comune di Cerda, con delibera consiliare di approvazione n. 34/02, ai sensi dell'Art. 13 della legge n. 64, del 02/02/1974, quale progetto con valore di variante al Programma di Fabbricazione;
- in atto la struttura cimiteriale del Comune di Cerda si mostra insufficiente a soddisfare le richieste dei propri cittadini ed appare indispensabile provvedere al fabbisogno della domanda attraverso la realizzazione di nuovi elementi funebri, che per questa Amministrazione comunale rappresenta un obiettivo prioritario;
- tale obiettivo può essere efficacemente perseguito attraverso un intervento di ampliamento dell'attuale cimitero;
- l'intervento di cui alla proposta progettuale di project financing, prevede l'ampliamento dell'attuale cimitero attraverso l'utilizzo di una nuova area, della superficie di mq 5.211 circa, contigua al cimitero preesistente e rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di Cerda, ma, al contempo, si configura anche come ampliamento funzionale ed organizzativo dell'intero complesso cimiteriale (vecchio e nuovo cimitero), migliorandone la fruibilità in termini di organizzazione e servizi;
- il progetto architettonico di ampliamento prevede la realizzazione di manufatti cimiteriali quali: edicole funerarie familiari, cappelle funerarie familiari, loculi a colombario di punta, ossario comune, cinerario comune, cellette per ossari e nicchie cinerarie, da realizzarsi con elementi prefabbricati in c.a., non eccessivamente difformi da quelli esistenti nella preesistente struttura cimiteriale. In altri termini si è inteso unire la notevole praticità di posa con l'ottenimento di un prodotto finito superiore ad un elemento realizzato in opera;
- il predetto progetto, su incarico del proponente "B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.", è stato redatto dall'Ing. Michele Crapitti, nella qualità di legale rappresentante e direttore tecnico della Società "Edream -S.R.L. - Società d'Ingegneria", con sede legale in Palermo, via Principe di Belmonte I/H, per un l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 6.602.380,25 (valore comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale).
- che il predetto progetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 giusta delibera di G.C. n. 34 del 30.03.2022;

Vista la delibera di G.M. n. 05 del 24.01.2022 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed economica di cui alla proposta del soggetto proponente B.O.N.O. Costruzione srl.

Vista la nota trasmessa dal RUP alla ditta B.O.N.O. Costruzione srl e all'Ing. Michele Capritta Progettista del 22.07.2022 prot.9533, nella quale si è palesata la necessità di rimodulare alcuni articoli della bozza di convenzione.

Vista la nota trasmessa via Pec dalla ditta B.O.N.O. Costruzione srl in data 25.07.2022 prot. 9597 con la quale allega la Bozza di Convenzione modificata e accettata.

Si da atto, a parziale modifica ed integrazione, che il progetto approvato non viene modificato ad eccezione della bozza di convenzione di cui si allega copia.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

1. **di approvare** la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non

- testualmente riportata;
2. di approvare per parziale modifica ed integrazione la BOZZA di CONVENZIONE annessa alla proposta di intervento in Project Financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Cerda (PA), compresi i servizi di custodia, manutenzione e cura del verde, previa progettazione e realizzazione di opere di ampliamento e relativi servizi di urbanizzazione, che allegata alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
 3. di dare mandato al R.U.P., nonché Responsabile del III Settore, di attivare tutte le procedure occorrenti e necessarie per i successivi atti consequenziali;

Il R.U.P. e Responsabile del III Settore
Geom. **Giuseppe Chiappone**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2020 n. 267 (TUEL);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere, e conseguentemente rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;



COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA


Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Cerda (PA), compresi i servizi di custodia, manutenzione e cura del verde, previa progettazione e realizzazione di opere di ampliamento e relativi servizi di urbanizzazione, ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii. – Project Financing.

SEZ. B - ELABORATI DEL PROGETTO DI GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016

Bozza di convenzione

19

VISTI



IL R.U.P.

GEOM. GIUSEPPE CHIAPPONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
CONTRATTO CONCESSIONE SUL N° 04463/000

IL PROPONENTE
B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Bono Giuseppe
GIUSEPPE BONO

IL TECNICO
EDREAM S.R.L.
CONTRATTO CONCESSIONE
P. IVA
0568410420

ING. **MARCO CRAPITTI**
ISCR. ORDINE ING. N° 5767

REV. 22/07/2022 COME DA NOTA PROT. N. 9533 DEL 22/07/2022 DEL COMUNE DI CERDA (PA)

"BOZZA di CONVENZIONE"

Per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Cerda (PA), compresi i servizi di custodia, manutenzione e cura del verde, previa progettazione e realizzazione di opere di ampliamento e relativi servizi di urbanizzazione, ai sensi degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii. – Project Financing., con apporto di capitali privati, ex art. 183, commi 15, 17, 17 bis del D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'anno 2022, addì..... del mese di in Cerda (PA) nella Casa Comunale, dinanzi a me,, Segretario Rogante, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi del 4° comma, lettera C, del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, si sono costituiti personalmente:

- da una parte, codice fiscale, nato a, il, residente in (...), nella via n°..., il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione di CERDA, di seguito per brevità "CONCEDENTE";
- dall'altra parte, codice fiscale, nato a, il, residente in nella via, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della società, di seguito per brevità "CONCESSIONARIO", con sede in nella via, partita IVA n°.....

Io Segretario Comunale sono certo della identità personale e piena capacità delle parti, le quali espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare all'assistenza di testimoni, di comune accordo tra loro e con il mio consenso,

PREMETTONO

- che l'art. 183, commi 15, 17 e 17 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., accorda agli operatori economici la facoltà di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica di diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente;
- che la Società proponente _____, con sede in _____, CAP _____, Città _____, Prov. _____, P.I. _____, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 183, commi 15, 17 e 17 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, ha predisposto e consegnato al Comune di Cerda, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, la propria proposta di "Ampliamento e gestione economico-funzionale del cimitero comunale di Cerda", attraverso l'apporto di capitali privati, composta da:
 - a. progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - b. piano economico-finanziario asseverato ai sensi della vigente normativa;
 - c. bozza di convenzione;

- d. elaborato con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- che a corredo della proposta la società proponente presentava:
 - a. autodichiarazione sul possesso dei requisiti (Art.183, comma 17, del D.Lgs n. 50/2016);
 - b. garanzia per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario (art. 93 del D.lgs n. 50/2016);
 - con delibera di G.C. n. ____ del __/__/____ il Comune di Cerda, ha valutato la proposta fattibile e ha individuato la società _____ quale soggetto "Promotore";
 - il Comune di Cerda ha quindi provveduto con deliberazione di G.C. n. ____ del __/__/____, a inserire il progetto di fattibilità nella programmazione triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016;
 - il Comune di Cerda, quindi, con determina a contrarre n. __ del __/__/____ ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della concessione per "*Ampliamento e gestione economico-funzionale del cimitero comunale di Cerda*" attraverso l'apporto di capitali privati, cui è stato invitato anche il soggetto Promotore;
 - che la predetta gara è stata vinta dal soggetto Promotore e quindi con determina dirigenziale n. ____ del __/__/____ la concessione di cui trattasi è stata affidata al soggetto Promotore, che è stato individuato quale soggetto "Concessionario";
- (ovvero)*
- che la concessione è stata affidata, in via definitiva, ad un operatore economico risultato aggiudicatario, ma il Promotore ha comunicato, entro giorni 15 dall'avviso dell'aggiudicazione definitiva, con nota del __ (assunta agli atti con prot. ... del ...), di voler esercitare il diritto di prelazione e impegnarsi quindi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- (ovvero)*
- che la concessione è stata affidata in via definitiva all'operatore economico risultato aggiudicatario, in quanto la società ha comunicato entro giorni 15 dall'avviso dell'aggiudica definitiva, con nota del ... (assunta agli atti con prot. ... del ...), di non voler esercitare il diritto di prelazione);

PREMESSO ALTRESÌ:

- che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta dallo specifico piano economico-finanziario asseverato allegato alla convenzione sono: a) importo totale dell'investimento; b) importo del costo dei lavori; c) tariffe per i servizi cimiteriali necroforici, comprensive del relativo aggiornamento come da P.E.F.; d) tariffe per l'assegnazione in uso delle lampade votive ed altri servizi cimiteriali, comprensive del relativo aggiornamento come da P.E.F.; e) tariffe per l'assegnazione in uso degli edificati cimiteriali, comprensive del relativo aggiornamento come da P.E.F.; f) cronoprogramma dei lavori; g) durata della

concessione con riferimento sia alla fase costruttiva che gestionale; h) modalità in caso di affidamento di lavori ulteriori al Concessionario.

Tutto ciò premesso le parti che sono comparse dinnanzi a me, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 0 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati (progetto di fattibilità tecnica ed economica, piano economico finanziario asseverato di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutta la durata indicata in convenzione, capitolato speciale descrittivo e prestazionale) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

In caso di discordanza tra la Convenzione e il Piano Economico Finanziario asseverato prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

In caso di discordanza tra il contenuto della presente Convenzione ed i contenuti degli altri allegati prevalgono le disposizioni della convenzione.

ART. 1 – OGGETTO

- 1.1 La presente convenzione ha ad oggetto l'affidamento, in favore della Società _____, della concessione relativa ai lavori di riqualificazione, completamento e gestione economico-funzionale del cimitero comunale di Cerda attraverso capitali privati e, più nello specifico:
- 1.1.1 la progettazione definitiva dell'opera in conformità al progetto di fattibilità presentato dal Promotore in sede di proposta e la progettazione esecutiva dell'opera in conformità ai precedenti livelli di progettazione;
 - 1.1.2 la realizzazione dell'opera, in conformità al progetto esecutivo;
 - 1.1.3 la gestione funzionale ed economica degli edificati cimiteriali oggetto dell'intervento di ampliamento (cessione, in concessione, degli edificati cimiteriali da realizzare e gestione dei servizi necroforici e degli altri servizi cimiteriali) e degli edificati cimiteriali già presenti del preesistente cimitero (rinnovo delle concessioni o nuova cessione in concessione degli edificati cimiteriali in scadenza di concessione, secondo le quantità e le tipologie indicate nel Piano Economico Finanziario, asseverato nelle forme di legge, gestione dei servizi necroforici e degli altri servizi cimiteriali);
 - 1.1.4 la manutenzione ordinaria, per la durata della concessione, degli edificati cimiteriali di proprietà comunale e degli spazi comuni, sia del cimitero preesistente che di quello oggetto dell'intervento di ampliamento, e la manutenzione straordinaria della sola struttura cimiteriale oggetto dell'intervento di ampliamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare e nel successivo art. 12.
- 1.2 In forza di quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, lett. uu) e 165 del D.Lgs. 50/16, al Concessionario spetta il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. A tal fine, il Concessionario avrà diritto di gestire le opere e fornire i servizi ai sensi dei successivi artt. 14 - 18, riscuotendo le tariffe direttamente dall'utenza.

1.3 Il valore stimato del presente contratto ammonta ad Euro (art. 167, comma 1 , del D.lgs n. 50/2016).

Il costo complessivo dell'investimento ammonta ad € _____ così come indicato nel quadro economico allegato al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica ed al Piano Economico Finanziario.

ART. 2 – DURATA

Fatte salve le facoltà di revoca e proroga ove ne ricorrano i presupposti, la presente convenzione ha una durata di anni 35 (trentacinque), inclusi mesi 12 per la realizzazione delle opere, decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

Ovvero [nel caso in cui l'operatore abbia optato per la realizzazione dell'intervento in successivi stralci funzionali esecutivi]

Fatte salve le facoltà di revoca e proroga ove ne ricorrano i presupposti, la presente convenzione ha una durata di anni 34 (trentaquattro) corrispondente al periodo di gestione, oltre i mesi necessari per la realizzazione delle opere con le modalità indicate al successivo art. 9.4 e decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

ART. 3 – SOCIETA' DI PROGETTO

[da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del Codice]

3.1 Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

3.1.1 il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [*indicare la cifra*] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [*indicare il numero in cifre*] % ([*indicare il numero in lettere*] per cento)];

3.1.2 la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [*ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi*]:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione).

3.2 Il Concessionario si impegna a:

3.2.1 comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

3.2.2 trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale aggiornata;

- 3.2.3 trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
- 3.2.4 mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
- 3.2.5 mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- 3.2.6 comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [*] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 40.

3.3 in caso di mutamento della compagine sociale della società di progetto:

- 3.3.1 la cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
 - b. nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [*] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
 - c. le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
- 3.3.2 la cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei

tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3.3.3 ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

3.3.4. nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

ART. 4 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio nonché di tutti i servizi, le opere, le occupazioni, gli interventi e gli impianti necessari alla realizzazione dei lavori e alla relativa gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della convenzione.

ART. 5 - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

5.1 Il Comune di Cerda attribuisce alla Società _____ il diritto di superficie, di cui all'art. 954 cod. civ., sulle aree oggetto di concessione, espressamente garantendo che la destinazione delle aree è compatibile con la realizzazione delle opere di cui alla presente convenzione.

Le aree oggetto della concessione del diritto di superficie coincidono con quelle oggetto dell'edilizia cimiteriale da assegnare a terzi.

5.2 Tali aree saranno consegnate al Concessionario a seguito di sopralluogo eseguito congiuntamente tra le parti, all'esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consistenza, con eventuale allegata documentazione fotografica, dal quale risulti lo stato d'uso in cui si trovano le aree di cui il Concessionario ha preso visione e di cui accetta la consegna senza nulla a pretendere. Il Concedente garantisce altresì la piena ed assoluta proprietà delle aree oggetto del diritto di superficie e di mantenere nella sua disponibilità, per tutta la durata della concessione del diritto di superficie, le predette aree libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, evizioni, oneri reali o fiscali o comunque vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della concessione.

Il proprietario potrà godere e disporre del bene entro i limiti e con gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione nonché dal vigente ordinamento giuridico. La durata della concessione del diritto di superficie coincide con la durata della concessione dei lavori e della gestione del servizio, con decorrenza dalla stipula della presente convenzione. Allo scadere della convenzione la titolarità del potere Concessorio del diritto di superficie, comprensivo dei manufatti ivi realizzati, rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

CAPO II

ART. 6 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario si obbliga a presentare entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, come sottoscritto dalle Parti, la progettazione definitiva. Nei successivi 15 giorni, a far data dalla firma della presente atto di convenzione, il Comune di Cerda sarà tenuto a pronunciarsi nel merito e notificare l'esito al Concessionario; qualora, trascorso tale periodo di 15 giorni, il Comune di Cerda non si sia espresso nel merito, il progetto definitivo si riterrà automaticamente approvato.

Il Concessionario si obbliga altresì a presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'approvazione del progetto definitivo, l'elaborato progettuale esecutivo, con conseguente obbligo dell'Amministrazione Comunale di pronunciarsi nel merito entro i successivi 15 giorni; anche in questo caso, trascorso tale periodo temporale senza ricevere alcuna comunicazione il progetto esecutivo si riterrà automaticamente approvato.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, non trova applicazione l'istituto del titolo abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione. La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dall'Art.26 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto definitivo ed esecutivo.

Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare l'equilibrio del Piano economico e finanziario, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all'offerta aggiudicataria. Qualora le richieste del Concedente comportassero invece una variazione progettuale tale da determinare una alterazione sostanziale del Progetto di fattibilità e in ogni caso un aumento dei costi e /o della tempistica di realizzazione dei manufatti e/o un incremento dei costi di gestione con conseguente modifica dell'equilibrio economico finanziario, dette richieste diverranno operanti e vincolanti per il Concessionario solo dopo che sia stata concordata la connessa revisione della concessione, ai sensi del successivo art. 20.

Le attività preordinate alla costruzione dell'opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione locale del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa.

ART.7 - VARIANTI PROGETTUALI

7.1 Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente, durante la fase di progettazione, di costruzione e di gestione nella ipotesi in cui dette varianti, introducendo mere modifiche di dettaglio e/o innovazioni migliorative, non siano suscettibili di determinare un'alterazione sostanziale della progettazione, ovvero non alterino l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della gestione né modifichino la tempistica pattuita per la realizzazione dei Lavori. Pertanto, ove le Varianti progettuali richieste dal Concedente comportino una modifica dei tempi e/o di costi di realizzazione delle opere o comunque abbiano effetti sui successivi tempi di gestione, si da alterare l'equilibrio economico finanziario, sarà obbligo del Concedente ristabilire, previa rinegoziazione della convenzione, l'equilibrio finanziario medesimo, secondo le modalità previste nel successivo art. 20.

7.2 Il Concessionario potrà inoltre proporre al Concedente varianti in corso d'opera aventi ad oggetto, ad esempio, la realizzazione di loculi in luogo di cappelle. Tale modifica potrà essere richiesta dal

Concessionario, a titolo esemplificativo, qualora tali manufatti risulteranno non prenotati dall'utenza e ciò anche al fine di evitare il mancato verificarsi della condizione di cui all'art. 8, penultimo comma.

La valutazione economica di ciascuna variante in corso d'opera verrà effettuata in base ai parametri tariffari forniti dal Concessionario, unitamente all'elenco dei prezzi allegato al progetto esecutivo.

ART. 8 – ATTUAZIONE DELLE OPERE PROGRAMMATE

Il Concessionario in conformità al progetto esecutivo approvato dai competenti uffici, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro parte e finitura e ad eseguire i lavori senza intralciare, in alcun modo, il normale andamento dei servizi cimiteriali del cimitero preesistente. A tal fine, le aree di cantiere verranno dal Concessionario debitamente interdette e opportunamente schermate, anche visivamente, con l'uso di barriere provvisorie mobili.

Si precisa che la gestione dei servizi cimiteriali da parte del Concessionario, relativamente al progetto di ampliamento, potrà avere luogo solo successivamente al collaudo di tutte le opere previste nel progetto esecutivo o nel I stralcio esecutivo funzionale, nel caso in cui il Concessionario abbia optato per la realizzazione dell'intervento in successivi stralci funzionali esecutivi. La gestione dei servizi cimiteriali da parte del Concessionario relativamente al cimitero esistente potrà invece avere luogo a seguito della sottoscrizione del presente atto di convenzione.

Il Concedente con il presente atto si impegna a non rilasciare atti autorizzativi e/o concessori riguardanti la realizzazione di nuove strutture cimiteriali e/o impianti per la cremazione.

ART. 9 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

9.1 Il Concessionario si impegna a rispettare il crono programma dei lavori, fatte salve eventuali varianti che dovessero rivelarsi necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

9.2 Entro 7 giorni, successivi alla stipula del presente atto, il Concedente autorizzerà il Concessionario ad accedere alle aree interessate dai lavori per effettuare le attività di sondaggio, prelievo e indagine. Il Concessionario dovrà tener conto dell'esito di dette attività di sondaggio, prelievo e indagine nella esecuzione delle attività di progettazione e, ove fosse necessario procedere con un'attività di bonifica, provvederà alla relativa progettazione ed esecuzione.

L'attività di bonifica potrà essere eseguita dal Concessionario prima dell'inizio dei lavori, come disciplinati nel successivo comma 9.3, previa consegna da parte del Concedente delle aree interessate, come risultante da apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla bonifica delle aree interessate e qualora emergessero inquinamenti o "rifiuti" non preventivamente accertati, il Concessionario dovrà provvedere alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo anche allo smaltimento dei materiali nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle autorità competenti. Tali eventi, costituendo forza maggiore ai sensi del successivo art. 24, daranno luogo ad una proroga automatica del termine di ultimazione dei lavori per il tempo occorrente alle attività di bonifica e, qualora comportino una modifica dell'Equilibrio Economico Finanziario della concessione, anche per effetto dei relativi costi da sostenere da parte del Concessionario, si dovrà procedere ad una revisione della concessione, secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

9.3 L'inizio dei lavori di costruzione degli edificati cimiteriali è subordinato e condizionato all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente e al rilascio da parte di tutte le Amministrazioni competenti delle autorizzazioni che, nel rispetto della normativa vigente, risultino propedeutiche rispetto all'inizio dell'attività di costruzione. A tal fine il Concessionario si attiverà presso gli organi competenti per l'ottenimento delle autorizzazioni nel più breve tempo possibile e comunque compatibilmente con l'avvio dei lavori previsti dal Cronoprogramma dei lavori. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente, il Concessionario si impegna ad ottenere anche le autorizzazioni di competenza del Concedente in suo nome e conto.

9.4 I lavori, da avviare entro 45 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, dovranno essere realizzati entro dodici mesi dal verbale di consegna dei lavori.

Ovvero [nel caso in cui l'operatore abbia optato per la realizzazione dell'intervento in successivi stralci funzionali esecutivi]

I lavori, da avviare entro 45 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, verranno realizzati suddivisi in 5 stralci esecutivi funzionali, cronologicamente susseguenti, in funzione delle richieste ed esigenze immediate dell'utenza, come da schema illustrativo di seguito trascritto:

Lotto 1: (n. ____ loculi; n. __ Edicole familiari; n. __ ossari/urne cinerarie

Lotto 2: (n. ____ loculi; n. __ Edicole familiari; n. __ ossari/urne cinerarie

Lotto 3: (n. ____ loculi; n. __ Edicole familiari; n. __ ossari/urne cinerarie

Lotto 4: (n. ____ loculi; n. __ Edicole familiari; n. __ ossari/urne cinerarie

Lotto 5: (n. ____ loculi; n. __ Edicole familiari; n. __ ossari/urne cinerarie

I lavori relativi ad ogni singolo lotto dovranno essere ultimati entro 120 giorni lavorativi dalle rispettive date di inizio lavori. Resta inteso che la realizzazione dei lotti successivi al primo è subordinata alla ultimazione dei lavori relativi ai lotti precedenti ed alla vendita dell'80% dei manufatti del lotto precedente.

Si precisa che, come da elaborati progettuali, il progetto contempla altresì la realizzazione, da parte del Concessionario, di n. 6 edificati a un'elevazione fuori terra, in cui accogliere gli ambienti necessari alla custodia e alla veglia dei defunti, nonché locali adibiti a servizi igienici, uffici, depositi, reception, la realizzazione di reti impiantistiche (impianto elettrico, di illuminazione, idrico, fognario), di aree destinate a parcheggio, di cui la Concessionaria avrà la completa gestione per tutto il periodo di vigenza della Convenzione.

ART. 10 – PENALI

10.1 In caso di grave ritardo nell'adempimento delle obbligazioni gravanti sul Concessionario (realizzazione dell'opera), il Concedente potrà applicare, in danno del Concessionario, una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zero virgolate per mille) dell'importo totale dell'investimento (vedi quadro economico del progetto). Resta inteso che le penali maturate a carico del Concessionario non potranno superare il limite massimo del 10% del detto ammontare netto.

Relativamente al corretto svolgimento del servizio durante il periodo concessorio si farà riferimento alla tabella penali allegata al progetto di fattibilità tecnica ed economica così come previsto dal comma 15 dell'Art. 183 del D. Lgs. n.50/20166 e ss.mm.ii.

- 10.2 Le penali, così calcolate e non contestate, dovranno essere pagate dal Concessionario entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente detto termine, il Comune provvederà alla escussione, totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.
- 10.3 In caso di contestazione da parte del Concessionario circa l'applicazione e/o la corretta applicazione delle penali, le parti ricorreranno al giudizio di un collegio arbitrale, nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 26. Resta inteso che nelle more è sospesa la applicazione di ogni penale in danno del Concessionario.
- 10.4 È ammessa la disapplicazione totale o parziale della penale, ove il ritardo non sia imputabile al Concessionario ovvero quando il ritardo determini conseguenze di lieve entità. In tal caso, alcun indennizzo sarà riconosciuto al Concessionario, a nessun titolo o ragione.

ART. 11 – PROCEDURE DI COLLAUDO

- 11.1 Il Concessionario è tenuto a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, con preavviso di 30 giorni, la data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e dal Progetto nonché le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
- 11.2 Il Collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, verranno nominati dal Concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 216 del Regolamento e la procedura di collaudo sarà eseguita nel rispetto delle procedure stabilite agli artt. 215 e ss. del Regolamento.
- 11.3 Il Concessionario si impegna a prestare ogni assistenza e collaborazione necessaria durante l'espletamento di qualsivoglia accertamento, verifica o collaudo, anche mediante messa a disposizione della strumentazione e del personale occorrente.
- 11.4 Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione.
- 11.5 Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.
- 11.6 Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

ART. 12 - MANUTENZIONI

- 12.1 Sono a carico della Concessionaria, durante la vigenza della concessione, i lavori di manutenzione ordinaria di tutte le parti comuni dell'intero complesso cimiteriale (preesistente e struttura cimiteriale oggetto di ampliamento) fino alla concorrenza di € 30.000,00, al primo anno, oltre IVA, annualmente rivalutabili, oltre ad un intervento di manutenzione straordinaria conservativa, per la sola struttura cimiteriale oggetto dell'intervento di ampliamento, di € 150.000,00, oltre IVA, previsto al 21° anno di

gestione, ma, in ogni caso, da realizzarsi nell'arco temporale del periodo concessorio di anni 35 (di cui 34 di gestione e 1 per la realizzazione delle opere).

Eventuali costi aggiuntivi non previsti dal presente articolo restano a carico del Concedente.

12.2 Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa che la Concessionaria esegue sono comunicate di volta in volta, per iscritto, al Concedente. L'esecuzione dei lavori, la realizzazione di opere e l'impiego di materiali devono essere effettuati secondo le vigenti norme in materia di lavori pubblici.

12.3 Ove, durante il periodo di vigenza della convenzione dovessero rendersi necessarie attività manutentive di somma urgenza, le parti saranno tenute al rispetto della seguente procedura:

- a) il Concedente, di volta in volta, comunica mediante nota a.r., PEC, o altro mezzo equipollente alla Concessionaria le opere di somma urgenza da eseguire;
- b) il Concessionario ha l'obbligo di iniziare le attività manutentive di somma urgenza entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione, previa trasmissione al Comune del programma esecutivo relativo alle attività da eseguire;
- c) la Contabilità dei lavori realizzati viene dalla Concessionaria eseguita a consuntivo.

12.4 Rientrano nel novero delle attività manutentive a carico del Concessionario la pulizia dell'area interna del cimitero e la conservazione funzionale delle aree verdi, fermo restando che nessuna responsabilità sarà configurabile in capo al Concessionario per sinistri derivanti a terzi dall'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale o comunque per eventi fortuiti verificatisi all'interno dell'area cimiteriale.

ART. 13 – TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE

Al termine della concessione, le opere gestite dal Concessionario entreranno nella disponibilità del Comune. La presa in consegna da parte del Comune risulterà da apposito verbale contenente la descrizione dello stato dei luoghi, fermo restando l'onere a carico del Concessionario di consegnare al Comune le opere in buono stato di manutenzione.

Art. 14 – ORGANO DI VIGILANZA E DIREZIONE DEI LAVORI

14.1 Il Concedente provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs 50/16, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità "R.U.P."), cui saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2011. Eventuali sostituzioni durante il periodo di vigenza contrattuale verranno comunicate per iscritto dal Concedente al Concessionario mediante posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente.

14.2 Il R.U.P. svolgerà le funzioni di alta vigilanza sulla progettazione e realizzazione dei lavori, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali e richiedendo gli interventi manutentivi a farsi, nonché le funzioni di vigilanza e controllo necessarie per assicurare il rispetto delle modalità di esecuzione e degli standard qualitativi delle attività di gestione.

14.3 Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente al Concessionario i nominativi degli eventuali professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto, anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.

14.4 La nomina del Direttore dei Lavori spetta al Concedente, con oneri a carico del Concessionario.

14.5 Parimenti spetta al Concessionario la nomina, con relativi oneri, tanto del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione quanto del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (cfr. Deliberazione ANAC n. 18 del 8 maggio 2013).

14.6 Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o il ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

CAPO III – GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

ART. 15 – ATTIVITA' IN REGIME DI ESCLUSIVA

15.1 Le attività di gestione della struttura cimiteriale, che verranno prestate in regime di esclusiva, ricomprendono l'edilizia cimiteriale, i servizi necroforici, la gestione dell'impianto di illuminazione votiva, sia esso perpetuo che occasionale, e la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa delle aree cimiteriali.

15.2 Le tariffe per la cessione, in concessione, degli edificati cimiteriali, realizzati a seguito dell'intervento di ampliamento del cimitero comunale, vengono così stabilite:

PREZZI PER LA CESSIONE, IN CONCESSIONE, DELLE SEPOLTURE				
TIPOLOGIE IN PROGETTO	ANNI DI CONCESSIONE	POSIZIONE	QUANTITA'	PREZZI DI CONCESSIONE
Loculi a colombario di punta disposti su 4 file (32 blocchi prefabbricati x 5 nicchie per blocco)	25	I FILA	40	€ 2.800,00
		II FILA	40	€ 2.900,00
		III FILA	40	€ 2.900,00
		IV FILA	40	€ 2.700,00
Loculi a colombario di punta disposti su 4 file (148 blocchi prefabbricati x 4 nicchie per blocco)	25	I FILA	148	€ 2.800,00
		II FILA	148	€ 2.900,00
		III FILA	148	€ 2.900,00
		IV FILA	148	€ 2.700,00
Cappelle funerarie familiari (21 cappelle da 8 loculi + ossari)	50		21	€ 41 500,00
Edicole funerarie familiari da 8 loculi	25		40	€ 24 000,00
Edicole funerarie familiari da 4 loculi	25		6	€ 13 000,00
Cellette ossari ed urne cinerarie	25		270	€ 210,00
Fosse di inumazione per sepolture private	10		27	€ 180,00
Fosse di inumazione per sepolture altre religioni	10		22	€ 180,00
Fosse di inumazione per animali da affezione	10		30	€ 180,00

Il Concessionario, in seguito al collaudo di tutte le opere previste nel progetto esecutivo.

ovvero

successivamente al collaudo del I stralcio esecutivo funzionale (nel caso in cui il Concessionario abbia optato per la realizzazione dell'intervento in successivi stralci funzionali esecutivi)

è autorizzato ad iniziare il procedimento per la cessione, in concessione, degli edificati cimiteriali agli utenti, a copertura dei costi e per la remunerazione del capitale. Si precisa che gli utenti saranno individuati dal Concedente Comune di Cerda, mediante avviso pubblico o con altre forme e modalità che riterrà opportune, e comunicate al Concessionario)

Fino al 5° anno di vigenza della concessione, le tariffe degli edificati cimiteriali oggetto dell'intervento di ampliamento non subiranno alcun aumento di prezzo, mentre dal 6° anno al prezzo di concessione sarà applicato l'adeguamento dei prezzi al costo della vita (FOI), valutato nel Piano economico e finanziario pari all'1% annuo.

15.3 Le tariffe per i servizi necroforici, le lampade votive ed altri servizi cimiteriali, che verranno prestati sia all'interno del cimitero comunale preesistente, sia nel cimitero oggetto dell'intervento di ampliamento, su richiesta dei privati e dietro loro remunerazione, vengono così stabilite:

TARIFFE DEI PRINCIPALI SERVIZI CIMITERIALI	
SERVIZIO	TARIFFA
Tumulazione ordinaria	€ 150,00
Tumulazione in cellette di resti mortali o ceneri	€ 70,00
Inumazioni ordinarie singole in campo decennale	€ 150,00
Esumazione ordinaria	€ 253,00
Esumazione straordinaria (a richiesta di privati, per trasporto in altra sepoltura, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria)	€ 307,00
Estumulazione ordinaria	€ 253,00
Estumulazione straordinaria (a richiesta di privati, per trasporto in altra sepoltura, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria)	€ 307,00
Prezzo diritti fissi accesso al cimitero	€ 63,00

ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	
SERVIZIO	TARIFFA
Allaccio lampada votiva	€ 25,00
Canone annuo lampada votiva	€ 30,00
Allestimenti loculi, cappelle, etc. (valore medio)	€ 100,00
Accessori funerari (valore medio)	€ 80,00

Le tariffe dei servizi cimiteriali dovranno essere esposte in luogo pubblico e tenute in evidenza. Le tariffe per i servizi di estumulazione ed esumazione si intendono non inclusive degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti e degli oneri per il parere sanitario.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese per l'acquisizione di tutti i titoli eventualmente necessari per la esecuzione dei servizi di cui al presente articolo.

ART. 16 – GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'esecuzione ovvero la gestione, da parte del Concessionario, di ogni operazione cimiteriale trasferitagli dal Concedente, mediante la presente convenzione, avverrà nel rispetto della seguente normativa:

- testo unico delle leggi sanitarie R.D. n.1265 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- Regolamento Nazionale vigente di Polizia Mortuaria DPR n.285/90 e successive integrazioni;
- normative vigenti in materia nella regione Siciliana: Decreto Asessoriale 21 giugno 2004 "*Direttive e norme procedurali in tema di igiene e sanità pubblica*"; Legge 17 agosto 2010, n. 18. "*Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri*" e ss.mm.ii alle stesse;
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

ART. 17 – RESPONSABILE DEL CIMITERO

17.1 Il Concessionario è tenuto a nominare un Responsabile del cimitero, unico interlocutore per l'Amministrazione, il quale:

- attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, con obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza, nel caso di mancato rispetto;
- tiene i registri relativi alle salme in entrata ed in uscita e a tutti i movimenti di queste internamente al cimitero;
- garantisce l'apertura e la chiusura della struttura cimiteriale;
- attua la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre e di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sull'impiego delle aree, sulle sepolture private e loro manutenzioni, sulle costruzioni di opere e servizi, sulla circolazione all'interno del cimitero e sulla polizia interna al cimitero.

17.2 Il Responsabile del cimitero non risponde per atti commessi da persone estranee alla esecuzione dei servizi o per l'uso irregolare di mezzi e strumenti che sono a disposizione del pubblico.

ART. 18 – GESTIONE DELLA STRUTTURA CIMITERIALE

Sono a carico del Concessionario:

- le spese relative alle utenze elettriche, idriche, telefoniche e di riscaldamento;
- la custodia della struttura, attraverso la propria organizzazione, solo ed esclusivamente nei giorni in cui è prevista l'effettuazione dei servizi necroforici ed in particolare nelle ricorrenze dell'1/11 e del 2/11 di ogni anno e nel rispetto di quanto prescritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l'obbligo di tenere pulita l'area interna del cimitero mediante: pulizia, sgombero dei rifiuti e manutenzioni di cui all'allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 19

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN REGIME DI CONCORRENZA

19.1. Il Concessionario è titolare della gestione, in regime di libero mercato, dei seguenti servizi cimiteriali:

- manutenzione dei manufatti privati, su richiesta dei privati e previo accordo sul prezzo da corrispondere a titolo di corrispettivo;
- vendita, non in esclusiva, di arredi funerari;
- pulizia e mantenimento del decoro dei singoli manufatti privati, su richiesta dei privati e previo accordo sul prezzo da corrispondere a titolo di corrispettivo.

19.2. Il Concessionario avrà facoltà di svolgere qualsiasi attività o prestazione riconducibile ai servizi cimiteriali che venga richiesta da privati all'interno del cimitero purché tali attività non siano in contrasto con le disposizioni del presente contratto di concessione e non arrechino detrimento all'esatta e puntuale osservanza degli obblighi con il medesimo assunti. I prezzi per le prestazioni richieste saranno concordati direttamente tra Concessionario e privati richiedenti.

CAPO IV – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 20 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. La presente concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi:

modifiche oggettive

- a) nei casi di revisione del rapporto sinallagmatico che comporti una variazione del Piano economico e finanziario;
- b) per lavori o servizi supplementari da parte del Concessionario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di Concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comunque comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi. Qualora ricorrano le condizioni previste, la procedura di affidamento consisterà in una indagine di mercato effettuata dagli uffici comunali del Rup, al fine di individuare il miglior prezzo della prestazione, e nel diritto da parte del Concessionario di adeguarsi ad esso per vedersi affidato il citato appalto;
- c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
 01. la necessità di modifica derivi da circostanze di forza maggiore;
 02. la modifica non alteri la natura generale della concessione;

Qualora la Stazione appaltante modifichi la concessione nei casi previsti dalle precedenti lett. b) e c), conformemente a quanto disposto dall'articolo 72 del Codice, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV del Codice.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore del contratto, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale.

modifiche soggettive

2. Sono suscettibili di determinare modifiche soggettive (nella posizione del Concessionario) le seguenti circostanze:

- a) una clausola di revisione in conformità della lettera a) del primo comma che comporta la risoluzione o revoca della concessione;

- b) al Concessionario iniziale succeda, un altro operatore economico che soddisfi i requisiti stabiliti inizialmente dal bando di gara, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- c) nel caso in cui la Stazione appaltante si assuma gli obblighi del Concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

L'elenco di cui alle precedenti lettere da a) a c) del comma 2 riveste carattere tassativo.

ART. 21 – INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

I parametri attraverso i quali deve essere valutata la permanenza dell'equilibrio economico e finanziario sono:

- a) Valore attuale netto e tasso interno di rendimento dei flussi di cassa operativi (Project NPV e Project IRR);
- b) Valore attuale netto e tasso interno di rendimento dei mezzi propri (Equity NPV e Equity IRR);
- c) rapporto di copertura della rata annuale o semestrale di servizio del debito (DSCR);
- d) rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa che si generano nel periodo di vita del finanziamento e il valore del debito residuo (LLCR).

ART. 22 - DEFINIZIONE E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

- 22.1 In conformità all'art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il rischio operativo viene trasferito in capo al Concessionario. Ai fini del presente contratto, per rischio operativo si intende la possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi, oggetto della concessione, incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario influenzando il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
- 22.2 In applicazione dell'art. 180, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 sono allocati in capo al concessionario il rischio di costruzione nonché, tenuto conto della tipologia dell'opera da realizzare e gestire, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda riferito ai servizi necroforici.
- 22.3 Qualora le condizioni operative normali siano alterate da eventi non riconducibili a responsabilità del Concessionario in grado di influenzare la progettazione, realizzazione e/o la gestione dell'opera nonché di ripercuotersi negativamente sull'equilibrio del piano economico-finanziario, l'operatore privato potrà richiedere una revisione dello stesso (art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016).
- 22.4 In mancanza della revisione del Piano economico-finanziario, il Concessionario può recedere dal contratto. In tal caso il Concessionario avrà diritto a un indennizzo pari al valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, nonché al 10% del valore delle opere non realizzate e dei servizi non eseguiti sino al termine della concessione (Art.176,del D.Lgs.n.50/2016), per oneri accessori si intendono le spese di progettazione e di consulenza sostenute dal Concessionario durante il procedimento di gara e di esecuzione del contratto nonché tutte le altre spese riguardanti la chiusura del finanziamento bancario.
- 22.5 Gli eventi, che incidano sull'equilibrio del Piano economico e finanziario del Concessionario, mediante una modifica degli indicatori economici di cui in premessa di contratto, comportano la revisione della concessione attraverso l'utilizzo di una o più delle seguenti attività di riequilibrio:

- a) rideterminazione delle tariffe da applicare a terzi;
- b) corresponsione di un prezzo in denaro ovvero mediante trasferimento di un diritto reale di godimento;
- c) affidamento di ulteriori servizi da gestire che producono idonei flussi di cassa;
- d) prolungamento del periodo concessorio.

ART. 23 – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

- 23.1 Il Rischio di costruzione è il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice dei contratti pubblici). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:
- a) rischio di commissionamento, ossia che l'opera non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici, necessaria per procedere alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella esecuzione dei lavori e l'insorgere di contenziosi;
 - b) rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, ivi compreso la commissione di collaudo, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
 - c) rischio ambientale o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica. Qualora il Concessionario dimostri che i ritrovamenti sono stati realizzati nonostante la buona diligenza utilizzata nelle fasi di progettazione, tale evento è riconducibile a cause di forza maggiore;
 - d) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
 - e) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
 - f) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
 - g) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione, anche conseguenti alle varianti richieste dal Concedente;
 - h) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.
- 23.2 Il Rischio di domanda è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc), del Codice dei contratti pubblici).
- In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:
- a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del Concessionario;
 - b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

23.3 Il Rischio di disponibilità è il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice dei contratti pubblici). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
- b) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
- c) rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.

23.4 Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di ulteriori rischi che possono presentarsi nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto nonché in quella successiva al termine di scadenza contrattuale ovvero durante l'intero ciclo di vita della convenzione. Tra questi, si segnalano:

1. rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft law, determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la nuova normativa;
2. rischio finanziario, che si concretizza nel mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi o in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;
3. rischio da eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di eventi straordinari e imprevedibili che modifichino il sinallagma contrattuale e il relativo equilibrio economico e finanziario. In questo caso si possono modificare equamente le condizioni originarie di contratto;
4. rischio da impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione che si concretizza quando la prestazione è divenuta parzialmente impossibile per cause non imputabili al Concessionario. Qualora la prestazione risulti totalmente impossibile il rischio è riconducibile a cause di forza maggiore;
5. rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un'opera pubblica assunta a patrimonio comunale.

ART. 24 - FORZA MAGGIORE

24.1 Nessuna parte può essere considerata inadempiente ovvero colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza alle obbligazioni contrattuali sia imputabile a casi di forza maggiore, intendendosi per tali ogni evento, fatto o circostanza, imprevedibile ed inevitabile mediante la normale diligenza, da cui derivi l'impossibilità, totale o parziale, temporanea o definitiva, di adempiere. A titolo meramente esemplificativo, sono cause di forza maggiore:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto della concessione;

- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - e) epidemie e contagi;
 - f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
 - g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- 24.2 Il Concessionario avrà cura di comunicare tempestivamente al Concedente il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una relazione descrittiva delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, gli effetti e i rimedi che intende attivare.
- 24.3 Ove l'evento di forza maggiore comporti l'impossibilità definitiva di realizzare le opere, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e ss. cod. civ., disciplinanti la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione e il Concessionario avrà diritto di percepire l'importo di cui all'art. 176, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.

ART. 25 - MODALITÀ DI MONITORAGGIO PERMANENZA RISCHI

- 25.1 Il Comune ed il Concessionario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 182, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza periodica, le condizioni di equilibrio economico-finanziarie della concessione e la permanenza dei rischi in capo al Concessionario mediante la composizione di un Tavolo Tecnico, composto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Responsabile del Concessionario nonché da eventuali consulenti delle parti, ove nominati.
- 25.2 La revisione delle condizioni che risultino essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario potrà essere richiesta qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi:
- a) un mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione a causa di eventi destabilizzanti connessi ai rischi come definiti dallo specifico articolo;
 - b) l'insorgere di un evento di forza maggiore, come definito dallo specifico articolo.
- 25.3 Nel caso in cui il Tavolo tecnico non raggiunga un accordo bonario in tempi ristretti, la questione sarà sottoposta alla cognizione di un Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 26, chiamato a pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del d.lgs. 50/16.

ART. 26 – PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 26.1 Ogni contestazione ovvero richiesta dovrà essere formulata dalle parti per iscritto entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione e dovrà essere portata a conoscenza dell'altra parte mediante posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente.

- 26.2 Le comunicazioni del Concessionario dovranno sempre ed esclusivamente essere indirizzate all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento il quale, nell'istruttoria della posizione, potrà avvalersi di pareri ovvero di relazioni a firma del Direttore dei Lavori o anche del Collaudatore.
- 26.3 Le contestazioni, formulate nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, del presente articolo, dovranno essere illustrate e documentate nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi e il Comune dovrà comunicare le sue determinazioni in merito entro i 7 giorni successivi.
- 26.4 Nel caso di mancato accordo tra le parti, le controversie, eventualmente insorte nel corso della progettazione, della costruzione e/o della gestione delle opere, saranno deferite al Tribunale di Termini Imerese (PA).

CAPO V – NORME PROCEDURALI

ART. 27 – SOCIETA' DI PROGETTO

La Società di Progetto, che subentra a titolo originario nel rapporto concessorio sostituendo ipso iure l'Aggiudicatario in tutti i rapporti con il Concedente, eseguirà ogni attività oggetto della concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti allegati alla presente Convenzione.

La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto, nonché del Concedente, sono disciplinati dalla normativa vigente, contenuta nell'art. 184, del D.Lgs n. 50/2016.

Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, fino all'emissione del certificato di collaudo.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

L'affidamento diretto di lavori o servizi da parte della società di progetto a un proprio socio, è esplicitamente ammesso dal comma 2, dell'art. 184, del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 28 - SUBENTRO SOCI SOCIETÀ DI PROGETTO

La cessione delle quote della Società di Progetto prima del collaudo dell'opera potrà aver luogo con i seguenti limiti:

- a) i soci qualificanti possono mantenere la propria quota di partecipazione entro i limiti della porzione di prestazioni da eseguire e, quindi, dell'ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione. Con l'autorizzazione del Concedente possono comunque ridurre la propria partecipazione ad almeno il 10% del totale delle prestazioni da effettuare;
- b) i soci che non hanno concorso a formare i requisiti hanno facoltà di cedere in tutto o in parte la propria quota;
- c) le banche, gli investitori istituzionali e i soci di capitale possono cedere la propria partecipazione al capitale o farvi il proprio ingresso in qualsiasi momento;

d) è prevista la possibilità per la Società di progetto di modificare il proprio assetto societario in applicazione e con le modalità di quanto stabilito per la esecuzione dei contratti.

Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente. Ogni mutamento dell'assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l'acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa. Il Concessionario è tenuto, periodicamente ed a richiesta del Concedente, alla produzione di idonea certificazione comprovante il rispetto della legislazione antimafia dei soci e degli amministratori della società di progetto.

ART. 29 - FIDEIUSSIONI E GARANZIE

29.1 Si da atto altresì che il Concessionario prima della stipula del presente contratto ha presentato:

- a) garanzia definitiva, di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al dieci per cento dell'importo dei lavori, con validità fino alla data del certificato di collaudo dei lavori;
- b) polizza assicurativa, ex articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:
 - a. per i danni di esecuzione: importo dei lavori (art. 103, comma 7, primo e secondo periodo del D.lgs n. 50/2016);
 - b. per la responsabilità civile verso terzi: cinque per cento della somma assicurata per le opere (art. 103, comma 7 terzo periodo, D.lgs n. 50/2016);
 - c. polizza assicurativa dei progettisti ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

22.2 Il Concessionario dovrà prestare dalla data di inizio di esercizio del servizio:

- a) cauzione ex articolo 183, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, tale cauzione, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

22.3 Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31.

22.4 Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

ART. 30 – RISOLUZIONE E RECESSO

30.1 Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice civile, previa diffida e concessione di congruo termine, non inferiore a nr. 15 giorni, per fornire controdeduzioni e giustificazioni, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) fallimento del Concessionario o suoi aventi causa;
- b) riscontro di gravi ritardi nella ultimazione dei lavori, intendendosi per tali i ritardi, imputabili esclusivamente al Concessionario, di oltre 6 mesi rispetto alla scadenza dei termini pattuiti nel presente contratto;
- c) chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
- d) violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
- e) violazione del divieto di sub-concessione;
- f) violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all'Amministrazione;
- g) cessione non autorizzata di aree;
- h) frode nell'esecuzione dei lavori e nella gestione;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nella fase della gestione.

30.2 Le parti concordano che le ipotesi summenzionate costituiscono elencazione tassativa.

30.3 La comunicazione della decisione assunta dal Concedente di risolvere il contratto deve essere portata a conoscenza del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione.

30.4 In detta data si procederà, in contraddittorio fra il R.U.P. e il Concessionario, ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/gestione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto della concessione, nonché nel caso di esecuzione di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

30.5 In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, viene riconosciuto al Concessionario un indennizzo, determinato con le modalità di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, ossia al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

31.1 La concessione potrà essere altresì revocata dal Concedente, con decisione motivata, in qualsiasi momento, prima della scadenza, e con preavviso di almeno sei mesi, per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.

31.2 Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse, di cui al precedente comma, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i

costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico- Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

- 30.3 Tra le fattispecie di costo ricomprese nel sub b) potranno essere considerati oltre ai costi finanziari capitalizzati, anche i costi di chiusura del finanziamento bancario già contratto dal Concessionario secondo proporzioni e caratteristiche dell'ammortamento coerenti con quelle indicate nel Piano Economico – Finanziario allegato alla Convenzione, incluso l'eventuale indennizzo di estinzione anticipata per i finanziamenti a tasso fisso e variabile.
- 30.4 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore di tutte le somme previste al precedente comma 2.
- 30.5 Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 30.6 L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.
- 30.6 Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al Concessionario troverà applicazione le modalità di subentro del Concessionario disciplinate dall'art. 176, commi 8, 9, 10 del D.lgs n. 50/2016.

ART. 32 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 32.1 Alla scadenza della Concessione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale a far data dal quale il Concedente è automaticamente immesso nel possesso delle opere, con conseguente piena disponibilità delle stesse e assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- 32.2 Il Concedente si impegna ad avviare almeno [x] mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
- 32.3 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

32.4 Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario fermo restando l'obbligo del Concedente di avviare, almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

ART. 33 – COMUNICAZIONI

- 33.1 Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
- 33.2 Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
 - b) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.
- 30.3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ARTICOLO 34. TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata, tutte le spese relative al presente atto sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 35. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

ARTICOLO 36. NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente presente e disciplinato nella presente Convenzione, si applica la normativa nazionale e locale vigente che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile, anche sopravvenuta alla data di stipula della presente.

Si rinvia, in particolare, alle norme contenute nel Decreto Legislativo n°50/2016, il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e alle norme contenute nel D.P.R. n° 207/2010, il Regolamento sui lavori pubblici, per le parti ancora vigenti.

Io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti costituite, le quali, da me interpellate, lo approvano.

La presente convenzione è composta da n° 25 pagine, compresa la presente.

Letta, confermata e sottoscritta per come di seguito:

il Concedente

il Concessionario

il Segretario comunale rogante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Geraci Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to **L. VICE SINDACO**
Salvatore Cicero

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **Dott. Sebastiano Piraino**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore PIGNATELLO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 05 SET 2022

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore PIGNATELLO

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____
GENERALE

IL SEGRETARIO

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 05 SET 2022

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

05 SET 2022

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....**IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. Salvatore PIGNATELLO